



*Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino  
Imbrifero Montano del Fiume Brenta*

## **Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria**

**N. 056 / DS del 11/09/2018**

**OGGETTO:** IMPIANTO DI CAVILLA: AFFIDAMENTO INCARICO  
CONSULENZA LEGALE ALLO STUDIO SAVANCO CON  
SEDE A MILANO

**COPIA**

## IL SEGRETARIO

Visto che lo scrivente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta con sede a Borgo Valsugana (TN), costituito ai sensi della Legge 27.12.1953 n. 959, svolge anche le funzioni di capofila amministrativo – finanziario e gestore del Fondo Comune per conto dei Consorzi B.I.M. del Fiume Brenta delle Province di Belluno (con sede a Fonzaso), Treviso (con sede a Crespano del Grappa) e Vicenza (con sede a Bassano del Grappa) relativamente alla gestione dei rapporti con i concessionari degli impianti di produzione di energia elettrica nell'ambito del Bacino Imbrifero Montano di competenza.

Visto che l'art. 1, comma 137, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 prevede l'assoggettamento al pagamento del sovracanone BIM degli impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore ai 220 kW, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano, a far data dal 1° gennaio 2013.

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica 28.01.1953 n. 162 e 14.03.1963 n. 218, ai DD.MM. 08.10.1956 n. 5432 e 09.08.1958 n. 3518 in base ai quali Enel Produzione S.p.A. è titolare della grande derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica nella centrale di Cavilla con potenza nominale media di kW 14.934,11;

Vista la convenzione transattiva sottoscritta in data 24 giugno 1969 tra codesto Concessionario e i Presidenti dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano della Provincia di Trento, Vicenza, Belluno e Treviso relativa all'impianto di cui in oggetto con la quale codesto Concessionario ha riconosciuto l'applicabilità del sovracanone di cui alle Leggi 17.12.1953 n. 959 e 20.12.1959 n. 1254 limitatamente alla potenza nominale di kW 971, con particolare riferimento all'art. 4 che così recita: *"La presente convenzione sarà valida e avrà efficacia sempreché l'Amministrazione dei LL.PP. proceda alla delimitazione del bacino imbrifero montano del Brenta a quote non inferiori a 350 metri s.l.m. per il Cismon e a 500 metri s.l.m. per il Brenta"*;

Ritenuto, quindi, che il Concessionario sia tenuto a corrispondere allo scrivente Consorzio, a far data dal 1° gennaio 2013, il sovracanone annuo per ogni kW di potenza nominale concessa e, quindi, sull'intera potenza di kW 14.934,11;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra e considerata la delicatezza della questione, nominare un consulente legale e affidare il relativo incarico al fine della tutela dei diritti ed interessi legittimi del Consorzio;

Considerato che è individuato l'Avv. Furio Savanco in ragione della specialità della materia e del fatto che ha già assistito lo scrivente Consorzio BIM per una causa riguardante la medesima tipologia di oggetto;

Dato atto che non è possibile procedere all'esatta determinazione delle spese di consulenza in ragione della indeterminatezza dei costi legati al procedimento amministrativo e relativo esito, sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa ai fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere ridefinita e rideterminata alla conclusione dell'iter;

Considerato congruo quantificare per tale incarico all'avv. Furio Savanco un importo presunto di € 1.000,00 a titolo di compensi professionali, esclusi oneri previdenziali e fiscali di legge e spese generali;

Attesa la necessità di impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.459,12;

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 22 del 18 dicembre 2017;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 18 dicembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 26 settembre 2017;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;

## **DETERMINA**

1) di affidare l'incarico di consulenza legale, così come sopra descritto, allo Studio Legale Savanco con sede a Milano per una spesa complessiva di Euro 1.459,12, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge e spese generali;

2) di disporre che l'atto negoziale sarà stipulato nelle forme d'uso commerciali mediante scambio di corrispondenza;

3) di impegnare a favore dello Studio Legale Savanco con sede a Milano la somma complessiva di € 1.459,12, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge e spese generali, relativa alla prestazione in argomento;

4) di imputare la spesa complessiva di € 1.459,12 al capitolo di spesa n. 1235/195 con riferimento all'esercizio 2018, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2018 e che l'esatto importo dell'incarico verrà quantificato quando si disporranno ulteriori elementi informativi, non essendo possibile procedere all'esatta determinazione delle spese in ragione della indeterminatezza dei costi legati al procedimento amministrativo e relativo esito;

5) di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7) di provvedere alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura del servizio ad avvenuta prestazione ed a seguito presentazione di regolare fattura;

8) di dare atto, per le finalità di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l'incarico in argomento non rientra tra quelli per i quali è necessario acquisire il C.I.G.;

9) di precisare che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Borgo Valsugana, 11 settembre 2018

**IL SEGRETARIO CONSORZIALE**

*(F.to Dott.Ssa Comite Maria)*

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto, in ordine alla regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Si esprime parere Favorevole

Copertura Finanziaria:

<u>Codice</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Importo</u>	<u>Numero Mandato</u>
<b>DS056/1</b>	2018	1235	195	2018	1.459,12	_____
<b>Totale Impegni</b>					<b>1.459,12</b>	

Borgo Valsugana, 11 settembre 2018

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

*(F.to Dott. Trentin Ruggero)*

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Borgo Valsugana, li 17/09/2018

**Il Segretario Consorziale**

*Comite Maria*